



COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

VIA ROMA, 19 - CAP 24060

PROVINCIA DI BERGAMO

TEL. 035/681004

C.F. 9500 1660 166 - P. IVA 00667 090 161

FAX 035/684092



REGOLAMENTO PER LA CONSERVAZIONE DEL VERDE CITTADINO E DEL PAESAGGIO RURALE

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 42 DEL 14.12.2001

Articolo 1 -DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente "Regolamento per la conservazione del Verde Cittadino e del Paesaggio rurale del comune di Costa di Mezzate" disciplina la salvaguardia e la gestione del verde Pubblico, del verde Privato e del paesaggio rurale che caratterizza il territorio comunale.

Considerato che il verde, congiuntamente al contesto urbano, concorre alla composizione armonica dello stato di decoro del paese, questo regolamento elenca anche i principi per il mantenimento in stato di decoro e di igiene del territorio medesimo, evidenziando in modo specifico anche quando già regolato dalle norme di polizia urbana, da regolamento edilizio, dalle leggi regionali di settore e dal codice civile.

Articolo 2 -Definizioni

A. -VERDE CITTADINO

Per verde cittadino, qui regolato, si intende l'insieme di:

A.1) Verde Pubblico

Definito come il complesso delle strutture vegetazionali ricadenti all'interno di proprietà comunali:

1. Alberature stradali
2. Aiuole
3. Parchi
4. Giardini
5. Aree verdi di edifici scolastici e culturali
6. Pertinenze verdi di aree cimiteriali
7. Pertinenze verdi di beni immobili di proprietà comunale
8. Verde a servizio delle strutture sportive

A.2) Verde Privato

Definito come:

1. Il patrimonio verde delle aree perimetrate sottoposte/i ai vincoli di cui alla legge 1089 del 1939.
2. Gli esemplari arborei ricadenti in aree private aventi circonferenza del tronco ad un metro dal suolo pari o superiore a cm.120 e/o con almeno 12 metri di altezza nonché le essenze di pregio che per caratteristiche proprie della specie non raggiungono le dimensioni succitate. Nel caso di alberi con più tronchi, si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi.
3. Le aree boschive ed i raggruppamenti arborei lasciati evolvere almeno da venti anni senza interventi manutentivi.

Per quanto riguarda le essenze di pregio di cui al punto A.2.1., spetta al comune valutare di volta in volta il valore e la pregevolezza di determinate essenze arboree da sottoporre ai disposti del presente regolamento.

I dispositivi del presente regolamento non si applicano ai punti A.2.1., A.2.2., A.2.3. nel caso in cui le specie arboree vengano a costituire pericolo per la sicurezza dei cittadini o della circolazione, oppure nel caso in cui queste vengano a costituire pregiudizio per la sanità e l'igiene dell'abitato o delle persone.

E' comunque potestà del comune stabilire le forme di tutela di singoli esemplari arborei in base alla loro ubicazione, al valore culturale e storico ed alle specie, anche se non raggiungono le dimensioni succitate.

B. -PAESAGGIO RURALE

Per verde rurale si intende il contesto che raccoglie gli elementi tipici della memoria contadina ricadenti sia in area pubblica che in area privata, tra i quali:

1. Filari
2. Rogge, fossi, corsi d'acqua e loro derivazioni
3. Sentieri
4. Siepi ed arbusti
5. Alberature tipiche del paesaggio rurale della pianura Lombarda (gelso, platano, pioppo, salice)
6. Terrazzamenti e muri a struttura ruderali

Tali elementi sono elencati nel programma agro-ambientale della regione Lombardia.

Articolo 3 -Gestione del Verde Cittadino

- E' dovere di ogni cittadino collaborare alla salvaguardia del Verde Comunale, sia di proprietà pubblica sia privata.
- Chiunque voglia contribuire ad incrementare il verde Pubblico mettendo a disposizione risorse e materiali per nuove piantumazioni, deve farlo coordinandosi con l'ufficio preposto, il quale provvederà a segnalare le aree comunali dove è possibile effettuare gli interventi di integrazione del patrimonio arboreo.
- E' compito del comune garantire il decoro, l'agibilità e la sicurezza delle aree verdi pubbliche. Per quanto attiene il patrimonio arboreo di proprietà privata, definito nell'art. 2 punto A.2 è compito dei singoli proprietari mantenere alberature, filari, siepi e qualsiasi tipo di essenza in maniera decorosa e comunque in condizioni tali da non pregiudicare la sicurezza dei cittadini e della circolazione, sono fatte salve a tal proposito le norme stabilite dall'art. 896 Codice Civile.
- Chiunque lamenti a suo parere limitazioni, interferenze o danneggiamenti a causa di strutture verdi deve richiedere l'intervento degli uffici comunali competenti.
- Tutti i lavori da eseguirsi all' interno delle aree verdi pubbliche o che comunque possono interessare le strutture verdi comunali devono essere preventivamente concordati con gli uffici comunali competenti.
- Su tutte le aree per le quali è in corso una trattativa di acquisizione (con almeno il preliminare) da parte dell' Amministrazione comunale è fatto divieto di qualsiasi intervento che possa compromettere lo stato dei luoghi e conseguentemente il futuro utilizzo a verde

- dell'area; su tali aree inoltre, è fatto divieto di abbattimento di alberi o di danneggiamento delle essenze arboree presenti.
- Tutti i piani attuativi ed esecutivi debbono contenere una progettazione di massima del verde per le aree comuni, in accordo con quanto disposto dalla Legislazione Nazionale e regionale in materia di urbanistica-
 - Tutti i progetti preliminari ed esecutivi riguardanti costruzioni industriali e civili, per le loro parti comuni, debbono contenere una progettazione del verde secondo le regole dell'arte. Spetta all'Ufficio Preposto la valutazione dell'idoneità o meno della qualificazione delle aree verdi sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, sulla quale verrà espresso un parere, prima della , presentazione del progetto in Commissione Edilizia.
 - Tutte le ristrutturazioni che vanno ad incidere sul verde di aree produttive o su quello privato come definito nell'art. 2 punto A.2, devono contenere elaborati tecnici atti a documentare lo stato di consistenza del verde e le azioni su di esso progettate.
 - Tutti gli interventi di ristrutturazioni o riqualificazioni degli insediamenti produttivi devono prevedere un progetto di riqualificazione delle aree libere di pertinenza e di quelle a verde.
 - Tutte le aree che catastalmente risultano di proprietà privata, ma che, di fatto, sono esterne alla cinta della proprietà medesima, devono avere il verde in stato di cura, igiene e decoro a carico del proprietario.
 - Tutte le aree di proprietà privata che nei piani di lottizzazione sono destinate a verde in attesa del completamento del piano medesimo o in attesa del perfetto adempimento degli obblighi derivanti da convenzioni con il Comune devono essere mantenute in stato di igiene e decoro a cura del proprietario.
 - Tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, aree verdi urbane incolte ed aree verdi industriali dismesse, i responsabili dei cantieri edili aperti, hanno l'obbligo di vigilare, a partire dal mese di maggio, sull' eventuale presenza di " Ambrosia" ed eseguire tra giugno ed entro i primi venti giorni di agosto, periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano quanto meno tre sfalci nei seguenti periodi:
 - 1° Sfalcio: terza decade di giugno
 - 2° Sfalcio: terza decade di luglio;
 - 3° Sfalcio: seconda decade di agosto. Come da O.P.G.R. 29 MARZO 1999- N.25522
 - Le piante e le siepi debordanti su aree di pubblica pertinenza, qualunque ne sia la proprietà, devono essere mantenute in modo da non intralciare la viabilità e la circolazione dei pedoni. Sono comunque fatti salvi i dispositivi dell'art. 896 del Codice Civile.
 - I proprietari di piante che per qualunque motivo costituiscano un pericolo all'incolumità pubblica devono provvedere a ripristinare le condizioni di sicurezza dei luoghi. Sono comunque fatti salvi i dispositivi dell'art. 896 del Codice Civile.

Articolo 4- Gestione e tutela Paesaggio Rurale

E' obbligo del proprietario mantenere gli elementi del paesaggio rurale esistenti sul proprio fondo in stato di ordine vegetazionale, di igiene e di decoro.

Chiunque intenda eseguire lavori o interventi colturali, al di fuori della manutenzione ordinaria, sugli elementi del paesaggio rurale specificati all' Art. 2 punto B, è tenuto a presentare istanza corredata dalla seguente documentazione tecnica esplicativa.

- Relazione contenente la descrizione degli interventi da effettuare, con particolare riferimento alle modifiche che si intendono apportare agli elementi del paesaggio rurale
- Stralcio della Carta tecnica Regionale scala 1: 10.000 con ubicazione della zona dell' intervento (da richiedersi in Ufficio Tecnico a titolo gratuito)

La documentazione sarà presentata all'Ufficio Preposto che provvederà ad emettere il parere di competenza. Dalla manutenzione ordinaria sono sempre esclusi abbattimenti, tagli a capitozza o a sgamollo e tagli di ceppaie.

Al fine di contribuire attivamente alla salvaguardia e miglioramento del paesaggio rurale sarà cura dell'Ufficio Preposto assistere i cittadini intenzionati ad avviare l'iter tecnico ed amministrativo per la richiesta dei finanziamenti resi disponibili dal Programma Agroambientale Regionale.

Articolo 5- Divieti ed Autorizzazioni

E' vietato per il Verde Cittadino

1. Fare interventi di qualsiasi natura sul verde pubblico comunale o privato di uso pubblico ad eccezione di quelli programmati ed ordinati dall' amministrazione stessa, o con essa concordati.
2. Abbattere e rimuovere gli alberi protetti o vincolati dalla legislazione vigente in materia di tutela delle bellezze naturali. *I trasgressori sono puniti con ammenda da £ 200.000 a £ 12.000.000 ai sensi dell'articolo 734 del Codice Penale, e sono soggetti al versamento di un indennizzo del danno arrecato ai sensi dell'articolo 15 della Legge 1497/1939. Se il danno è conseguente ad un abuso edilizio si applica l'articolo 20 della Legge n. 47/85.*
3. Provocare ferite al patrimonio vegetale pubblico.
4. Effettuare capitozzatura o tagli a sgamollo sulle alberature del verde pubblico.
5. Effettuare operazioni che comportano l'impermeabilizzazione del terreno senza motivazione e/o senza autorizzazione da parte della autorità competenti.
6. Effettuare analisi fitopatologiche e di stabilità delle piante con metodi invasivi tra i quali quelli che prevedono l'infissione di viti o punte o altri strumenti nel tronco. Sono ammesse analisi dei tessuti lignei con punte che producono un foro di penetrazione di diametro massimo di millimetri tre, fatti salvi casi particolari approvati dall'Ufficio Competente .
7. Allontanare tronchi e ramaglie dalle aree di abbattimento facendoli strisciare al suolo, quando l'abbattimento è avvenuto in conseguenza di infestazione da micosi patogene. *I trasgressori devono provvedere alla bonifica del luogo contaminato.*
8. Creare depositi non autorizzati di materiali di risulta delle attività di cantiere o comunque creare cumuli di materiali in stato di abbandono e con chiaro aspetto di scompostezza e trascuratezza, ivi compreso l'accumulo di rovi ed erbacce, in tutte le aree di proprietà privata che nei piani di lottizzazione sono destinate a verde e nelle aree di pertinenza di cantieri di lavoro o limitrofe a queste, a lavori ultimati o ad insediamento anche solo in parte funzionante, salvo diverse previsioni approvate in sede di concessione edilizia
9. Effettuare interventi di modifica delle aree verdi private, come sopra definite al punto A2 dell'art. 2, che comportino una variazione della destinazione d'uso, senza aver presentato domanda di concessione edilizia agli uffici competenti. Qualora tali progetti riguardino una modifica dell'assetto del verde, si dovrà acquisire il parere del Comune. *I trasgressori sono puniti ai sensi dell'articolo 20 della Legge n° 47/85 se il danno è conseguente ad un abuso edilizio. Qualora la modifica riguardi esclusivamente le zone verdi e non sia stato chiesto il parere dell'Ufficio Competente, si applica sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 400.000*
10. Affiggere cartelli sui tronchi degli alberi
11. Accendere fuochi in aree verdi pubbliche.

12. Irrorare con qualunque prodotto chimico le essenze arboree ed arbustive del Verde Pubblico ad eccezione di specifiche disposizioni comunali.
13. E' fatto obbligo di tenere i cani al guinzaglio in tutte le aree pubbliche. Tutti coloro che conducono cani negli spazi pubblici devono essere dotati di idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi prodotti dagli animali. E' vietato accedere con i cani ai parchi pubblici: Gout-Ponti, S.Giorgio, dei Chiosetti. E' consentito l'accesso ai cani nell'area del centro sportivo comunale di via Leonardo da Vinci, nell'area compresa tra il canale della conta e il campo in sabbia. I trasgressori sono puniti con sanzioni amministrative da un minimo di £ 50.000 sino ad un massimo di £ 1.000.000 con pagamento di £100.000 a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notifica del verbale.

E' vietato per il Paesaggio Rurale:

1. Danneggiare in qualunque modo sentieri, corsi d'acqua, stagni o laghetti, sia naturali sia artificiali. *I trasgressori sono puniti con sanzione amministrativa da £ 500.000 a £ 2.000.000 e sono tenuti al ripristino dei luoghi allo stato originario. Se il danno comporta un abuso edilizio si applica l'articolo 20 della Legge n. 47/85*
2. Abbandonare rifiuti, nei corsi d'acqua e nelle aree rurali. *I trasgressori sono puniti ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.Lgs.23/97; Si applica inoltre l'articolo 14 comma 3 D.Lgs 22/97*
3. Eliminare o danneggiare la vegetazione lungo le rive dei corsi d'acqua. *I trasgressori sono puniti con sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 800.000. Se il danno comporta un abuso edilizio si applica l'articolo 20 delle Legge n.47/85*
4. Danneggiare l'apparato radicale degli elementi vegetazionali mediante operazioni agricole scavi deposito o versamento di sostanze pericolose. *I trasgressori sono puniti con sanzione amministrativa da £ 100.000 a £ 600.000.*
5. Tagliare il fusto in prossimità del suolo le ceppaie e gli arbusti più di una volta ogni quattro (4) anni.
6. Accumulare rifiuti o materiali di risulta di qualsiasi natura lungo gli argini, i filari, le siepi . *I trasgressori sono puniti ai sensi del ' articolo 50 comma 1 e dell' articolo 51 del D.Lgs. 23/97. Si applica inoltre l'articolo 14, comma 3 del D.Lgs 22/97*
7. Danneggiare ed eseguire tagli a capitozza o a sgamollo sulle alberature, fatto salvo a piante con almeno venti (20) anni alla data dell'approvazione del regolamento e che in passato hanno sempre usato tali metodi (capitozzatura o sgamollo).
8. E' fatto divieto assoluto di estirpare e sradicare ceppaie, eliminare vegetazione arborea o arbustiva anche con l'impiego di sostanze erbicide o del fuoco, lungo le rive dei corsi d'acqua naturale o artificiali, perenni o asciutti, le scarpate e i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari.
9. E' fatto obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi al taglio e alla manutenzione
10. E' fatto divieto di accendere fuochi
11. E' fatto divieto di uso sostanze erbicide lungo i fiumi e corsi d'acqua.
12. E' fatto obbligo, durante i lavori di aratura o manutenzione dei terreni agricoli, di tenersi ad una distanza equa e comunque non inferiore a cm.30 da piante e filari di piante onde evitare il danneggiamento delle radici, e cm.50 da tutte le strade.
13. Nelle aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto del torrente Zerra è fatto divieto assoluto di modificare lo stato dei luoghi. Interventi di manutenzione devono essere preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale.

14. E' vietata la distruzione mediante interrimento, parziale o totale dei cavi d'acqua naturali o artificiali, attivi o abbandonati. L'occupazione dei cavi d'acqua demaniali sarà denunciata all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 6- PERIODO DEL TAGLIO

Il periodo durante il quale si può intervenire sul patrimonio arboreo comunale è fissato dal 15 Ottobre al 31 Marzo.

ARTICOLO 7- ECCEZIONI ED ESENZIONI

L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di concedere autorizzazioni in deroga ai divieti imposti dall'articolo 2, quando:

- a) il proprietario sia obbligato a modificare o rimuovere gli alberi o altra vegetazione protetta in seguito a una sentenza giudiziaria.
- b) l'esemplare arboreo è ammalato e la sua conservazione non è possibile.
- c) l'esemplare arboreo è interessato da fenomeni fitopatologici trasmissibili che pregiudicano in modo certo la sua vita o quella di altre essenze protette.
- d) l'esemplare arboreo è già regolamentato da altre leggi vigenti.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su essenze arboree coltivate in aziende vivaistiche o in impianti di latifoglie a rapido accrescimento, a scopo commerciale o economico. Se uno o più esemplari si trovano in posizioni scomode ai fini delle pratiche agricole o edilizie è consentito il trapianto purchè si mantenga o si maggiori il valore di superficie boschiva occupata dagli esemplari prima e dopo il trapianto; l'intervento deve essere comunque preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale secondo la prassi di cui al successivo articolo 6. Sono escluse dal presente regolamento le piante da frutta.

L'Amministrazione comunale ha il potere di autorizzare interventi sulle essenze arboree soggette a tutela se lo riterrà opportuno.

ARTICOLO 8 -SANZIONI PECUNIARIE

Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento (quanto non costituiscano reato o violazioni amministrative sanzionate da leggi, regolamenti generali o altre disposizioni di questo stesso regolamento) saranno accertate e punite a norma dall'art. 106- 107 e seguenti del T.U. della legge provinciale 03/03/1934 n.338, come recepito dall'art. 64 legge 08/06/1990 n. 142 con le seguenti sanzioni amministrative:

ESTIRPAZIONE E TAGLIO ALBERI:

a) Estirpo o sradicamento di pianta o ceppaia:

da £. 50.000(cinquantamila- Euro 25,9) a £ 300.000(trecentomila- Euro 155) cadauna.

b) Eliminazione di piante con fuoco, meccanica, manuale o con diserbo:

da £ 50.000(cinquantamila -Euro 25,9) a £ 300.000(trecentomila -Euro 155) cadauna

c) Taglio alberi o polloni di ceppaia senza autorizzazione:

da £ 50.000(cinquantamila- Euro 25,9) a £ 300.000(trecentomila- Euro 155) cadauno

d) Mancata osservazione prescrizione autorizzativa:

da £ 50.000(cinquantamila -Euro 25,9) a £ 300.000(trecentomila- Euro 155) per ogni albero tagliato o danneggiato.

In tutti e quattro i casi è fatta obbligatoria la ripiantumazione di essenze in numero 1:1 e varietà uguali alle preesistenti o compresa nella distinta di cui all' Allegato A, garantendo comunque il ripristino con rapporto 1: 1.

I trasgressori di cui all'articolo 5 (salvi ai punti 5.a2-5.a9-5.b1-5.b2-5.b3-5.b4) sarà applicata la sanzione amministrativa da £.100.000 a £.600.000

2) ACCENSIONE FUOCHI:

da £.50.000(cinquantamila -Euro 25,9) a £ 300.000(trecentomila- Euro 155)

Nel caso di grave danno agli alberi è fatto obbligo di ripiantumazione con essenze in numero doppio (2:1) e varietà uguali alle preesistenti

3)-MANUTENZIONE E LA VORI DI ARA TURA NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI:

da £ 200.000 (duecentomila- Euro 103,3) a £ 600.000 (seicentomila- Euro 309,9)

4)- INTERVENTI NON AUTORIZZATI IN AREE SOGGETTE A VINCOLO:

Le sanzioni di cui ai punti 1,2 e 3 sono raddoppiate con fatto obbligo di ripiantumazione delle aree con essenze elencate in allegato A.

Il provento delle sanzioni andrà in un apposito capitolo del bilancio comunale, finalizzato ad incrementare il patrimonio arboreo del territorio del nostro comune con essenze arboree ed arbustive dando la preferenza alle rive dei corsi d'acqua.

Per il relativo procedimento troveranno applicazione le norme di cui alla legge 689 del 24/11/1991. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere autorizzazioni in deroga agli articoli 2,3,4,5,6, e 7 del presente ordinamento quando:

- a) l'albero sia ammalato e la sua conservazione non possibile
- b) le piante, per cause naturali o altri eventi non dipendenti dal richiedente, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo o, rappresentino un pericolo per la sicurezza pubblica;
- c) il richiedente accompagni la richiesta di esecuzione a un progetto di ristrutturazione ambientale alla cui approvazione è subordinato;

La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto e la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata dopo l'accertamento dell'esistenza dei presupposti da parte dell'ufficio competente.

L'Ufficio di Polizia Comunale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Bergamo sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento di cui l'allegato A fanno parte integrante e sostanziale

E' sottoposto ad autorizzazione per il Paesaggio Rurale

- L'estirpamento o lo sradicamento di ceppaie di ogni specie
- L'abbattimento e la rimozione di alberature
- Il taglio dei polloni e delle ceppaie e gli arbusti con una cadenza superiore ai sei (6) anni

E' sottoposto ad autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente in materia di tutela delle bellezze naturali (Legge 1497/39 e Legge 431/85) per il Verde Cittadino

- Abbattere e rimuovere gli alberi protetti e/o vincolati
- Qualsiasi intervento che alteri lo stile architettonico dei giardini tutelati all'art. 2 punto A.2.1 per il loro valore ambientale e culturale

E' sottoposto a comunicazione per il Verde Cittadino, da inoltrarsi all'Ufficio Preposto del comune di Costa di Mezzate

- L'abbattimento e la rimozione di alberature

L'Ufficio Competente si riserva la facoltà di formulare un parere circa la necessità o meno di sostituire l'alberatura rimossa.

ALLEGA TO A

ELENCO DELLE ESSENZE DA USARE PER I RIPRISTINI

ACERO CAMPESTRE (acer campestre)

BIANCOSPINO (crataegus monogyna)

CARPINO BIANCO (carpinus betulus)

CARPINO NERO (ostrya carpinifolia)

CERRO (quercus cerris)

CILIEGIO (prunus avium)
FAGGIO (fagus sylvatica)
FARNIA (quercus robur)
FRASSINO (fraxinus excelsior)
GELSO BIANCO (morus alba)
GELSO NERO (morus nigra)
LECCIO (quercus ilex)
NOCCIOLO (corylus regia)
NOCE (juglans regia)
OLMO (ulmus campestris)
PIOPPO CIPRESSINO (populus nigra)
PIOPPO TREMULO (populus tremula)
PLATANO (platanus orientalis)
ROVERE (quercus petraea)
SALICE BIANCO (salix alba)
SAMBUCO (sambucus nigra)
SORDO (sorbus aucuparia)
TIGLIO (platyphyllos -tilia)

GLOSSARIO

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

Arbusti: piante perenni, legnose, con rami e fusto che partono da breve altezza, ma possono raggiungere da 2 a 6 metri di altezza

Capitozzatura: il taglio del fusto è eseguito ad una certa altezza da terra (implica l'asportazione delle cime della chioma e quindi la formazione di una o più teste dalle quali vegeteranno numerosi rametti deboli)

Governo a Ceppaia: il taglio del fusto è effettuato in prossimità del suolo consentendo l'emissione di nuovi polloni

Scalvatura (o tamarratura): il taglio riguarda i rami ad eccezione di quelli nella parte apicale

Sgammolatura: il taglio di rami o branche lungo il tronco, senza tranciarne la cima.